



**COMUNE DI ACQUI TERME**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORDINANZA N. 86 DEL 02/07/2019

**TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITÀ DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.**

**IL DIRIGENTE**

**CONSTATATA** la presenza di molte piante di alto e medio fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

**CONSIDERATO** che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate che interessano il territorio Comunale;

Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

**RITENUTO** necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo la circolazione;

**VISTO** l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

**VISTO** l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

**VISTO** l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**VISTO** l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

**ATTESO** che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

**VISTO** gli articoli 892 e successivi del Codice Civile;

**VISTO** l'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTE** le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

**ORDINA**

**A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade regionali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere entro 30 giorni a quanto di seguito specificato:**

a) **taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;**

b) **potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;**

c) **rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.**

d) **al taglio delle alberature poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante nel termine preteritorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente Ordinanza.**

segue→

## A V V E R T E

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
2. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni imposte dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) è soggetto alle sanzioni amministrative ivi previste;
4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

**ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.i. la presente ordinanza vale anche come avvio del procedimento amministrativo nei confronti di tutti i soggetti responsabili proprietari e/o custodi come in premessa evidenziato, segnalando che il responsabile del procedimento è l'Ispettore di Polizia Locale Sorato Biagio Giovanni.**

## D I S P O N E

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- La notifica alla Polizia Locale affinché sia data esecuzione alla medesima;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Acqui Terme
- Alla Provincia di Alessandria;

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito del comune di Acqui Terme <https://comune.acquiterme.al.it/>, mediante affissione in luoghi pubblici.

## R I C O R D A C H E

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento  
(Isp. P.L Biagio Giovanni Sorato)

Il Dirigente Responsabile del Settore  
(Dott. Paola CIMMINO)